

CAMERA DEI DEPUTATI N. 666

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALMIRANTE

Presentata il 24 ottobre 1963

Riapertura dei termini per il pagamento dei debiti scaduti dell'Amministrazione dello Stato e per la sistemazione dei contratti di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo del 7 maggio 1948 si concedevano sei mesi agli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato per presentare istanza alle Amministrazioni competenti. Con successiva legge 1° dicembre 1949, n. 917, tale termine veniva prorogato al 31 dicembre 1949; dopo la quale data nessun'altra legge è intervenuta, e pertanto nessuna domanda ha potuto essere presentata da parte degli aventi diritto che per cause di forza maggiore non avessero provveduto entro il termine prescritto.

Con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, d'altra parte, si concedevano sei mesi agli aventi diritto per la sistemazione dei contratti di guerra e per il recupero dei relativi contributi. L'articolo 11 del suddetto decreto legislativo, al secondo comma, stabiliva bensì che coloro che « per assoluta impossibilità derivante dalla guerra » non avessero potuto presentare domanda entro i sei mesi fossero rimessi in termine « fino a tre mesi dopo la cessazione della causa » di impedimento; ma il terzo comma dello stesso articolo fissava prepotentemente in cinque anni il termine utile definitivo per la presentazione delle

istanze, di guisa che dopo il marzo 1953 nessuna istanza ha più potuto essere prodotta.

Tali decreti e leggi, non hanno previsto il caso, particolarmente doloroso e meritevole di considerazione umana e nazionale, di quei cittadini italiani che trattenuti a forza nei paesi d'oltre cortina in seguito ad eventi bellici, sono rientrati in Italia dopo le scadenze previste e sopraricordate.

È chiaro che nel 1948 e nel 1949 il legislatore non poteva prevedere che cittadini italiani venissero trattenuti per tanti anni, pur essendo cessato lo stato di guerra ed essendo stato firmato il trattato di pace con tutti gli Stati belligeranti, in Paesi firmatari del trattato di pace con l'Italia. Ma nessuno ignora che ciò, purtroppo, è avvenuto; anche se per fortuna si tratta di un numero di casi poco alto.

Onorevoli colleghi, tutto ciò premesso, noi riteniamo che nessuno tra voi vorrà rifiutare la propria approvazione ad una norma di giustizia e di riparazione, perché certamente nessuno tra voi vorrà negare a quei compatrioti che maggiormente hanno sofferto, la possibilità di ottenere, a parziale tardivo lenimento dei loro dolori, quanto, l'Amministrazione dello Stato deve loro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le persone fisiche che, per assoluta impossibilità derivante da circostanze di guerra o conseguenti alla guerra, non hanno potuto presentare nei termini prescritti domanda per ottenere il pagamento dei debiti scaduti dall'Amministrazione dello Stato, come da decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, e successiva legge 1° dicembre 1949, n. 917, o domanda per la sistemazione dei contratti di guerra, come da decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, possono produrre istanza per essere riammessi nei termini, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e perdurando lo stato di impossibilità, non oltre 60 giorni dalla cessazione della causa che ha impedito la presentazione delle domande.